



## TAVOLO OPERATIVO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI E NEI LUOGHI DI LAVORO

### SCHEDA TECNICO NORMATIVA 1

**ARGOMENTO:** LE COMPETENZE DI VERIFICA DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DELLE MAESTRANZE PRESENTI IN CANTIERE E IL CSE.

**OBIETTIVO DEL TAVOLO:** la definizione delle competenze di verifica della formazione e informazione delle maestranze presenti in cantiere con particolare riferimento ai compiti che la normativa di settore pone in capo al Coordinatore della Sicurezza.

**INQUADRAMENTO NORMATIVO:** dall'analisi dei disposti normativi emerge che:

- L'art. 92 del D.lgs 81/08 riporta tra gli obblighi del CSE al comma 1 lettera b) *la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.*
- L'Allegato XV del Dlgs 81/08, al Punto 3.2.1 ed in particolare la lettera l) riporta tra i contenuti minimi del POS: *"la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere".*
- L'art.1 del DECRETO INTERMINISTERIALE 9 settembre 2014 prevede che *"i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il P.O.S. utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato l" nel quale si chiede di "Specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la sede dell'impresa".*
- L'Art. 71 comma 7 lettera a) riporta in merito agli obblighi del Datore di Lavoro ed alla avvenuta formazione degli addetti *"Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati".*
- L'Art. 73 comma 4-bis. In tema di informazione, formazione, addestramento riporta *"Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui*



**A.S.L. TO5**

Azienda Sanitaria Locale  
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino

*all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.*

- L'Art. 73 comma 5. In tema di informazione, formazione, addestramento riporta *In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.*
- La Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013 avente Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, indica che *"il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012"*
- L'Art. 37 comma 5 cita. *L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.*

#### INQUADRAMENTO GIURIDICO: di seguito si riportano alcune sentenze di orientamento:

Cass. pen. sez. IV, 4 luglio 2016, n. 27165. In questa sentenza viene chiarito che il coordinatore per l'esecuzione «*non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale*»; *Essa precisa che il CSE ha il compito di verificare solo documentalmente* che vi sia stata un'attività di informazione e formazione dei lavoratori, atteso che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, colui sul quale grava in via esclusiva l'onere di assicurare – e la correlata responsabilità – che questa formazione sia "effettiva", è il Datore di Lavoro.

Cass. pen. sez. IV, n. 10898 del 06/03/2014. In questa sentenza viene condannato, oltre al datore di lavoro, anche il coordinatore per l'esecuzione poiché *"la corte ha rilevato che nessuna indicazione era stata prevista per i lavoratori, né avvertimenti di sorta, ad eccezione di un piccolo simbolo apposto sulla porta della cabina, ritenuto insufficiente rispetto al rischio che comportava la presenza di un trasformatore come quello presente in cantiere, non accompagnata da un esplicito riferimento al rischio di morte per elettrocuzione."*



**A.S.L. TO5**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino*

Tale sentenza vuole ribadire che visto che all'interno del POS non era presente una specifica procedura comprensiva di adeguata informazione/formazione e addestramento del lavoratore, per poter svolgere in sicurezza la lavorazione in ambiente con rischio elettrico (cabina elettrica di alimentazione), il CSE avrebbe dovuto, nella fase di verifica dello stesso e nella fase di verifica di congruità del POS con il PSC segnalare al DL della impresa esecutrice la mancanza di tale procedura.

#### ELEMENTI DI DIBATTITO DEL TAVOLO:

- I compiti del CSE in tema di verifiche sulla formazione svolta dai lavoratori.
- La definizione di "documentazione" relativa all'informazione e formazione dei lavoratori da inserire nel POS.
- La verifica del POS ai fini dell'autorizzare all'ingresso in cantiere dell'impresa esecutrice, e la verifica della documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
- Se e quanto il CSE debba entrare nel merito ai fini della verifica dell'avvenuta formazione e addestramento dei lavoratori

#### CONSIDERAZIONI DEL TAVOLO:

Con riferimento all'obiettivo del tavolo, si riportano gli esiti del dibattito in merito alla verifica del CSE con particolare riferimento alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori.

Gli organi Ispettivi sottolineano che, considerato quanto sopra, l'obbligo di assicurare la formazione ai lavoratori spetta al Datore di Lavoro dell'impresa, così come al lavoratore autonomo spetta possederla ove espressamente prevista da norme speciali.

La posizione di garanzia del CSE è diversa: essendo la documentazione relativa alla formazione dei lavoratori rientrante tra i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza, il CSE, dovendo verificarne l'idoneità, dovrà appurare, fra l'altro, che il personale che opera nel cantiere sia in possesso di formazione adeguata così come previsto dalle norme e dagli accordi Stato Regione di riferimento.

Dal momento che, nell'applicazione del modello semplificato del POS la norma consente ai DDL di specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento e di tenere presso la sede dell'impresa la documentazione attestante la regolare esecuzione (attestati, patentini, verbali, registri ecc..), si ritiene che il grado di approfondimento del controllo e del riscontro dell'avvenuta formazione degli addetti, spetti al CSE, sia nel caso di POS redatto con modello semplificato sia nel caso di POS redatto con allegato XV, soprattutto in funzione delle attività di cantiere maggiormente pericolose nonché dei rischi interferenziali e dei lavoratori coinvolti.

In concreto, il Coordinatore in fase di Esecuzione può considerare assolto l'obbligo di verifica della documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere da parte del proprio Datore di Lavoro, attraverso le seguenti modalità:



**A.S.L. TO5**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino*

- **Controllo (\*)** degli attestati e/o registri di presenza per tutti i corsi di formazione regolamentati da appositi riferimenti normativi (A titolo esemplificativo: (ASR 21/12/2011 n.121- formazione generale, specifica, preposti e dirigenti, ASR 22/02/2012 – per l’abilitazione a specifiche attrezzature da lavoro, DM 388/03 – formazione addetti PS, ecc...);
- **Controllo (\*)** di eventuali verbali e/o registri di presenza e/o attestati per tutti i corsi di formazione NON regolamentati da appositi riferimenti normativi (A titolo esemplificativo: (DPR 177/11 per gli ambienti confinati, Artt. 37 e 73 c.1 per formazione ad uso di carriponte o autorespiratore, ecc...)

(\*) Per attività di controllo non si intende una mera presa visione della documentazione, ma una verifica in merito alla coerenza tra i contenuti del corso di formazione e la mansione effettivamente svolta in cantiere.

A titolo di esempio si riporta una situazione oggetto di attenzione:

Lavorazione di cantiere: Utilizzo di PLE:

Operatore con corso di formazione per PLE - durata 4 ore: **NON CONFORME**

Operatore con corso di formazione per PLE - durata da 8 a 10 a seconda se l’attrezzatura è dotata di stabilizzatori i meno: **CONFORME**

Inoltre il CSE in fase di verifica dei POS è tenuto a contestare alle imprese interessate, segnalando al committente l’eventuale inidoneità del documento rispetto ai contenuti minimi previsti (peraltro non solo formali) che, nel caso, può anche riguardare la mancanza o l’incompleta formazione, ed eventualmente a sospendere le lavorazioni dell’impresa correlate, in cui questa mancanza “formativa” costituisca un pericolo grave ed imminente per la sicura esecuzione dell’opera (come ad esempio la mancanza di titoli abilitativi per il montaggio ponteggi, l’uso di particolari attrezzature, patentini, attestati, verbali, ecc.).

Sul campo, durante i sopralluoghi di controllo, il CSE dovrà rilevare ed eventualmente approfondire quelle situazioni in cui l’evidenza tecnico-comportamentale del lavoratore possa in qualche modo essere riconducibile alla sua carenza formativa. In tal caso, non solo il CSE ha diritto a chiedere evidenza documentata al relativo Datore di Lavoro/Lavoratore Autonomo ma diventa suo obbligo finalizzato a garantire la corretta applicazione delle procedure di lavoro contenute nei Piani di Sicurezza.

In riferimento all’obbligo di informazione dei lavoratori, da parte del Datore di lavoro (Art. 36 del D.Lg. 81/08), si precisa che dovrà essere specifica per ogni cantiere in funzione delle peculiarità dello stesso ed anche in relazione ai contenuti del PSC e dovrà essere documentata, ad esempio mediante verbale sottoscritto da tutti i presenti a seguito di momento informativo attestato con verbale datato e sottoscritto dal personale coinvolto successivamente presso il cantiere.

Si rammenta inoltre che, l’obbligo in capo al DDL (art. 37 comma 5 del D.Lgs.81-08) dell’addestramento dei lavoratori per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro riguarda qualsiasi attrezzatura utilizzata presso il cantiere, prendendo come spunto quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione dell’attrezzatura



I componenti al tavolo raccomandano e consigliano al CSE, di trasmettere al committente/responsabile dei lavori la segnalazione delle inadempienze rivolta alle imprese o lavoratori autonomi (es. mancata formazione o formazione non congrua), ai sensi dell'art 92 comma 1 lett. e) del D.Lg. 81/08. Nel caso in cui la mancanza riscontrata dovesse persistere senza che il committente/responsabile dei lavori, pur sollecitato, adotti alcun provvedimento il CSE dovrà estendere la segnalazione all'Organo di Vigilanza competente ai sensi dell'art 92 comma 1 lett. e) del D.Lg. 81/08.

Scheda approvata a Settembre 2024

*Ordine Architetti (Focus Group Sicurezza)*

*Servizio S.Pre.Sal Asl Città di Torino,*

*Servizio S.Pre.Sal To 3,*

*Servizio S.Pre.Sal To 5*

*Ispettorato Area Metropolitana Torino-Aosta*